



9 gennaio 2023 (RM 866/2023)

**MM 1/2023 concernente la modifica del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile**

<b>1</b>	<b>Art. 79 cpv 1, contravvenzioni - modifica.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>2</b>
2.1	Aspetti procedurali e formali .....	2
2.2	Attribuzione MM .....	2
2.3	Proposta di decisione .....	3
<b>3</b>	<b>Abbreviazioni.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Testo del regolamento .....</b>	<b>4</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo inerente la modifica del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

## **1 Art. 79 cpv 1, contravvenzioni - modifica**

La modifica ha quale unico scopo di snellire l'iter contravvenzionale.

La criticità della norma attuale, emersa durante il periodo nel quale si è decretato l'uso parsimonioso dell'acqua (marzo-settembre 2022), risiede nel fatto che la Commissione amministratrice riunendosi una volta al mese ritarda l'avvio delle eventuali procedure.

La modifica permetterà di essere più celeri nell'attivare la procedura contravvenzionale, dandone facoltà anche, ad esempio, ai servizi comunali preposti.

Come già anticipato nella risposta municipale del 21 novembre 2022, all'interpellanza della signora Rossi Simona e cofirmatari, durante il periodo nel quale vigeva l'uso parsimonioso, l'ammontare delle multe da incassare si attestava a CHF 1'040. Sono state avviate 8 procedure contravvenzionali; 5 di esse sono state abbandonate, 1 è in fase ricorsuale e 2 sono cresciute in giudicato.

## **2 Conclusioni**

### **2.1 Aspetti procedurali e formali**

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

### **2.2 Attribuzione MM**

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla

### ***Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

**La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.**

### **2.3 Proposta di decisione**

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. la modifica dell'art. 79 cpv 1;
2. l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 gennaio 2023.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

Il Segretario:



T. Bettazza



D. Gianella

### **3 Abbreviazioni**

art.	articolo/articoli.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
R.	regolamento
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
SEL	Sezione enti locali.
TF	Tribunale federale.

## 4 Testo del regolamento

### REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE POTABILE

Legenda: **testo in rosso** = nuovo  
~~testo in rosso~~ = stralcio

**Contravvenzioni Art. 79** <sup>1</sup> Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su **eventuale** segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge organica comunale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo l'art. 213 della Legge organica comunale.

<sup>3</sup> L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.